

Pubblicato il 16/07/2026

N. 05747/2026REG.PROV.COLL.
N. [03566/2026](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3566 del 2026, proposto da

OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in
giudizio;

OMISSIS, OMISSIS, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti *pro tempore*,

rappresentati e difesi dall'OMISSIS, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, OMISSIS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 285/2026.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2026 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e, in delega dell'avv. OMISSIS, l'avv. OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società OMISSIS. (in prosiegua, per brevità: la società) ha impugnato innanzi al TAR Lazio, Sezione staccata Latina, la determina n. 697 del 25.11.2025, con la quale è stata aggiudicata

alla Società OMISSIS. la gara S.U.A. n. 79/2025 - Realizzazione di un nuovo asilo nido in località Romagnano finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU –piano asili nido e infanzia M4c1-1.1 - OMISSIS, e relativi atti allegati.

A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l'eccesso di potere da parte dell'Amministrazione.

Ha chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, formulando altresì domanda di risarcimento del danno in forma specifica, tramite aggiudicazione della gara in proprio favore, ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, OMISSIS. e OMISSIS. (quest'ultima quale ausiliaria dell'aggiudicataria), nonché la OMISSIS ed i OMISSIS e OMISSIS, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 285/26 il TAR Lazio, Sezione staccata Latina, ha respinto il ricorso.

Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) *error in iudicando*; illogicità; contraddittorietà; 2) difetto di motivazione; errore; illogicità; sviamento; 3) violazione della legge di gara; omessa esclusione dell'aggiudicataria;

travisamento; 4) difetto di motivazione; incertezza dell'offerta; illogicità; 5) violazione degli artt. 108, 110 e 111 d. lgs. n. 36/23; eccesso di potere.

Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento degli atti impugnati in primo grado, instando altresì per il subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, OMISSIS. ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

Il OMISSIS si è costituito con atto depositato in data 13.5.2026.

All'udienza pubblica del 2.7.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.

2. L'appello è infondato.

3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l'appellante lamenta l'asserita incertezza del contenuto dell'offerta, sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello economico.

In termini correlati, essa censura la scelta della stazione appaltante, di non attivare il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta.

Le censure sono infondate.

4. È ben vero che la legge di gara prevedeva, quale causa di

esclusione della gara, la carenza di copia del computo metrico estimativo di progetto e delle migliorie offerte, dell'elenco prezzi ed analisi di progetto e delle migliorie, del quadro di raffronto tra Computo metrico estimativo di progetto a base di gara e del computo metrico estimativo di progetto e delle migliorie (solo per la parte delle opere), oltre alla carenza della dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte. Nondimeno, tale documentazione è stata ritualmente presentata dall'aggiudicataria OMISSIS.

Invero, tutte le indicazioni concernenti la quantità delle migliorie proposte dalla controinteressata, nonché la loro misura, risultano esposte nell'ambito del computo metrico estimativo, nonché nella Relazione tecnica.

In particolare, il computo metrico estimativo indicava il prezzo di € 1 rispetto ad ogni miglioria, di tipo sia quantitativo, sia qualitativo. E come correttamente affermato dal giudice di prime cure, tale valorizzazione economica delle migliorie risponde ad una precisa scelta commerciale da parte dell'aggiudicataria, quella cioè di offrire un miglioramento tecnico delle opere, senza significativi aumenti di prezzo.

5. A ulteriore riprova della certezza del contenuto economico dell'offerta, va evidenziato che la OMISSIS. ha offerto un ribasso del 4,30% rispetto all'importo a base di gara, specificando:

- *“che il suddetto ribasso sarà applicato all’importo posto a base di gara ovvero all’importo comprendente la parte lavori e la parte manodopera pari ad € 411 828,11”;*
- *“che l’offerta economica è stata, tra l’altro, formulata tenendo conto di tutti gli oneri rivenienti in fase di realizzazione delle attività previste per il servizio e delle prescrizioni del disciplinare di gara”;*
- *“di impegnarsi ed obbligarsi a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliori proposte ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni essendo a conoscenza che ai fini della valorizzazione di detta specifica il concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 – Ministero della Giustizia”.*

Per tali ragioni, va esclusa la natura incerta dell’offerta economica dell’aggiudicataria, la qual cosa impedisce l’irrogazione dell’invocata sanzione espulsiva.

6. Infine, per quel attiene alla contestata scelta della stazione appaltante di non attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia (art. 110 d. lgs. n. 36/23), questa Sezione ha già chiarito che: *“la verifica facoltativa di anomalia dell’offerta rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in caso di comprovata manifesta irragionevolezza della decisione dell’amministrazione, nella prospettiva della sostenibilità dell’offerta”* (C.d.S, V, 27.6.2025, n. 5600).

Orbene, avuto riguardo al contenuto dell'offerta di OMISSIS, come sopra evidenziato, non si rinvencono elementi di palese irragionevolezza e/o illogicità della scelta della stazione appaltante di non attivare il sub-procedimento in esame, talché anche sotto tale profilo l'atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure.

7. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.

8. Conclusivamente, l'appello è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.